



Ai Presidenti degli Ordini
Regionali/Provinciali/Interprovinciali della Professione
Ostetrica
Loro email - PEC

OGGETTO: Circolare 61.2021 – Invio “testo tipo” per riscontro ad eventuali richieste di reintegrazione immediata nell’albo professionale da parte di iscritti sospesi ex art. 4, D.L. 44/2021.

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), facendo seguito alla [Circolare 59.2021 – Indicazioni FNOPO su richieste e diffide da parte di iscritti sospesi ex art. 4, D.L. 44/2021](#) e alle numerose richieste di reintegrazione immediata nell’albo professionale che stanno pervenendo agli OPO, con il supporto del consulente legale FNOPO, riporta di seguito un “testo tipo” affinché tutti gli OPO possano adattarlo alle singole fattispecie:

“Oggetto: Richiesta di reintegrazione immediata nell’albo professionale - Revoca dell’atto di accertamento della mancata ottemperanza all’obbligo di vaccinazione.

Gent.ma dott./dott.ssa,

si riscontra la nota di cui in oggetto per rappresentare quanto segue.

Le modifiche apportate all’art. 4 del D.L. 44/2021 dall’art. 1, comma 1, del D.L. 26 novembre 2021, n° 172, non hanno alcuna incidenza sulla Sua sospensione dall’albo professionale disposta in esito al procedimento definito nel vigore della norma secondo la previgente formulazione. Infatti il D.L. 172/2021 non priva di effetti giuridici gli atti precedentemente adottati dalle ASL e dagli Ordini Territoriali, in quanto ai sensi dell’art. 11, comma 1 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.

L’abrogazione non elimina l’efficacia delle disposizioni legislative abrogate, ma la circoscrive ai rapporti, alle situazioni, alle fattispecie concrete, ai casi intervenuti antecedentemente all’atto abrogativo, secondo il combinato disposto degli artt. 11, comma 1 e 15 delle disposizioni sulla legge in generale (c.d. “preleggi”).

Dal tenore della Sua nota, peraltro, traspare l’intenzione di non adempiere all’obbligo vaccinale neanche a fronte delle disposizioni, attualmente vigenti, contenute nel citato art. 4 del D.L. 44/2021, così come sostituito dall’art. 1 del D.L. 172/2021. A tale riguardo si evidenzia come la norma tuttora stabilisca che la vaccinazione gratuita costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione ed estende l’obbligo, a far data dal 15 dicembre 2021, alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario.

Si ricorda, infine, che l’espletamento di ogni attività che integri l’esercizio della professione di ostetrica, in qualunque forma giuridica svolta, in costanza di sospensione, integra il reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 cod. pen.

La Sua sospensione, pertanto, resta efficace fino a quando non perverrà la comunicazione di cui al comma 5 del più volte citato art. 4 del D.L. 44/2021, nel testo modificato dall’art. 1 del D.L. 172/2021, dalla quale si evinca il completamento del ciclo vaccinale primario.

Nelle more sarà cura dello scrivente Ordine Professionale avviare gli accertamenti che la legge oggi gli impone.

Sperando di fare cosa gradita, con l’occasione si porgono cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Silvia Vaccari

